

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE  
APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N.  
61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITA’**

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla seconda consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

<i>Rispondenti</i>	<p><b>Hanno risposto alla consultazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABI</li> <li>• Assifact</li> <li>• Assilea</li> <li>• Assofin</li> <li>• Assosim</li> <li>• Federcasse</li> </ul> <p>Due rispondenti hanno chiesto che i loro commenti venissero pubblicati in forma anonima.</p>
--------------------	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
<p><b>Deroga all’applicazione dell’LCR su base individuale</b> <b>(Art. 2, par. 2 RD e art. 8, par. 2 CRR)</b></p>	<p>E’ stata condivisa l’intenzione di concedere – al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 8 CRR – la deroga all’applicazione su base individuale dei requisiti in materia di liquidità per le banche autorizzate in Italia facenti parte di un gruppo sottoposto alla vigilanza dell’Istituto.</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>La Banca d’Italia conferma l’intenzione di concedere l’esenzione dal rispetto del <i>Liquidity Coverage Requirement</i> su base individuale per le banche autorizzate in Italia e appartenenti a gruppi bancari italiani, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 8 (1) e (2) CRR come richiamati dall’art. 2(2) RD, secondo quanto specificato nella Circ. 285/2013.</p> <p>Al riguardo, si rammenta che per le banche “<i>significant</i>”, soggette alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea, ai sensi del Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, la decisione spetta a quest’ultima.</p> <p>L’esercizio della discrezionalità da parte della Banca</p>

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
			d'Italia, pertanto, riguarda esclusivamente le banche autorizzate in Italia appartenenti a gruppi bancari italiani rimessi alla sua supervisione diretta (banche “ <i>less significant</i> ”).
<b><i>Deroga all’applicazione del requisito su base individuale nell’ambito dei sistemi di tutela istituzionale autorizzati ai sensi dell’art. 113(7) CRR</i></b> <b><i>(Art. 2, par. 2 RD e art. 8, par. 2 CRR)</i></b>	È stato chiesto di esercitare la discrezionalità, “coerentemente con le motivazioni sottostanti la facoltà di deroga riconosciuta dal Regolamento delegato”.	<b>Chiarimento</b>	Come esposto nel documento di consultazione, allo stato non esistono sistemi di tutela istituzionale autorizzati ai sensi dell’art. 113(7) CRR operanti in Italia.  Resta ferma la possibilità di rivalutare l’esercizio della discrezionalità, qualora la fattispecie si verificasse, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia.
<b><i>Deroga all’applicazione del requisito su base individuale nell’ambito dei soggetti legati a da rapporti di cui all’art. 113(6) CRR</i></b> <b><i>(Art. 2, par. 2 RD e art. 8, par. 2 CRR)</i></b>	È stata condivisa l’intenzione di non esercitare la discrezionalità.	<b>Si</b>	Nessuna modifica.

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
<b><i>Imposizione di limiti o requisiti sulla diversificazione del buffer</i></b> <b>(Art. 8, par. 1 RD)</b>	È stata condivisa l'intenzione di non esercitare la discrezionalità.	<b>Chiarimento</b>	Coerentemente con la posizione SSM, viene introdotto un procedimento amministrativo d'ufficio, attraverso il quale l'autorità competente può imporre caso per caso limiti o requisiti sulla diversificazione del buffer, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, par. 1 RD.
<b><i>Deroga per le banche che per motivi religiosi non possono detenere strumenti che producono interessi</i></b> <b>(Art. 12, par.3 RD)</b>	È stata condivisa l'intenzione di non esercitare la discrezionalità.	<b>Chiarimento</b>	Coerentemente con la posizione SSM, la discrezionalità non è esercitata.  Resta ferma la possibilità di rivalutare l'esercizio della discrezionalità, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia qualora la fattispecie si verificasse nell'ordinamento italiano.
<b><i>Deflussi aggiuntivi per altri prodotti e servizi (trade finance)</i></b> <b>(Art. 23, par. 2 RD)</b>	È stata condivisa l'intenzione di esercitare la discrezionalità.	<b>Si</b>	Nessuna modifica.

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
<b><i>Applicazione di un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio</i></b> <b><i>(Art. 24, par. 4 RD)</i></b>	È stata condivisa l'intenzione di esercitare la discrezionalità, a partire dal 2019.	<b>Sì</b>	Nessuna modifica.
<b><i>Applicazione di un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo</i></b> <b><i>(Art. 24, par. 6 RD)</i></b>	È stata condivisa l'intenzione di esercitare la discrezionalità.	<b>Sì</b>	Nessuna modifica.
<b><i>Trattamento preferenziale dei flussi interdipendenti</i></b> <b><i>(Art. 26 RD)</i></b>	È stato chiesto di esercitare la discrezionalità. È stato inoltre richiesto di chiarire gli elementi di identificazione della fattispecie in oggetto.	<b>Chiarimento</b>	Il Regolamento Delegato ammette un trattamento preferenziale per alcune tipologie di flussi interdipendenti, identificati nel Regolamento stesso da specifiche caratteristiche:  (a) l'afflusso è direttamente collegato ad un deflusso [...];  (b) l'afflusso si genera in forza di obblighi legali, regolamentari i o contrattuali;  (c) l'afflusso rispetta una delle seguenti condizioni:

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
			<p>(c.i): si genera necessariamente prima del corrispondente deflusso; oppure</p> <p>(c.ii) è ricevuto entro 10 giorni ed è garantito dall'amministrazione centrale dello Stato.</p> <p>Tali caratteristiche, che appaiono ricalcare modelli operativi connotati dall'utilizzo del risparmio privato per il finanziamento di progetti di interesse pubblico diffusi in alcuni paesi dell'Unione, non paiono tuttavia direttamente riconducibili a specifiche tipologie di operatività presenti nell'ordinamento italiano.</p> <p>Ad ogni modo, coerentemente con la posizione SSM è introdotto nelle disposizioni un apposito procedimento amministrativo, per l'eventuale autorizzazione all'applicazione del trattamento in esame, qualora modelli operativi che rispettino le condizioni richiamate dovessero svilupparsi e fossero sottoposti all'attenzione della Banca d'Italia.</p>
<p><b><i>Deroga al cap sugli afflussi nell'ambito di soggetti legati da rapporti di controllo anche ai sensi dell'art. 12(1) della Direttiva 83/349/CE</i></b></p> <p><b><i>(Art. 33, par. 2, lett. a) RD)</i></b></p>	<p>È stato chiesto di esercitare la discrezionalità in parola, tenuto conto che il trattamento di favore in esame non sarebbe assorbito dall'eventuale concessione della deroga all'applicazione del requisito su base individuale nel caso di gruppi con articolazione internazionale.</p>	<p><b>Chiarimento</b></p>	<p>Si conferma l'intenzione di non concedere in via generale la deroga dal <i>cap</i> sugli afflussi prevista dall'art. 33, par. 2 RD.</p> <p>Come già rappresentato nel documento di consultazione, la Banca intende assicurare coerenza tra i modelli organizzativi adottati dai gruppi bancari italiani e le modalità di applicazione del LCR, facendo uso delle altre discrezionalità previste dal CRR e dal RD. A tal fine, in linea con la posizione espressa dal SSM in materia di deroghe ai re-</p>

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
			<p>quisiti di liquidità, anche con riferimento ai gruppi con articolazione internazionale, si adotta un approccio in base al quale andrebbe in prima battuta valutata la concessione della deroga al rispetto del requisito su base individuale (art. 8 CRR).</p> <p>In caso di mancata richiesta/concessione della deroga richiamata, verrebbe poi valutata, previa istanza dell’intermediario, l’applicazione del trattamento preferenziale per i rapporti infra-gruppo previsto dagli artt. 29 e 34 RD.</p>
<p><b><i>Deroga al cap sugli afflussi su depositi nell’ambito di un sistema istituzione autorizzato ai sensi dell’art. 113(7) CRR o tra soggetti legati da rapporti di cui all’art. 113(6) CRR</i></b></p> <p><b><i>(Art. 33, par. 2, lett. b) RD)</i></b></p>	<p>È stato chiesto di esercitare la discrezionalità, coerentemente con le motivazioni sottostanti la facoltà di deroga riconosciuta dal Regolamento delegato.</p>	<p><b>No</b></p>	<p>Come esposto nel documento di consultazione, allo stato non esistono sistemi di tutela istituzionale autorizzati ai sensi dell’art. 113(7) CRR operanti in Italia. Resta ferma la possibilità di rivalutare l’esercizio della discrezionalità, qualora la fattispecie si verificasse, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale.</p> <p>Quanto alla deroga al <i>cap</i> sugli afflussi tra soggetti legati da rapporti di cui all’art. 113(6), trattasi di fattispecie assorbita dall’eventuale concessione della deroga di cui all’art. 8 CRR.</p> <p>La concessione del trattamento in parola potrà essere riconsiderata in caso di mancata richiesta/concessione della deroga di cui all’art. 8 CRR, secondo quanto previsto dalla Circ. 285/2013.</p>

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO  
DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
<p><i>Deroga al cap sugli afflussi in caso di afflussi interdipendenti di cui all’art. 26 RD, inclusi afflussi da mutui ipotecari o da promotional loans ai sensi dell’art. 31(9) RD</i></p> <p><i>(Art. 33, par. 2, lett. c) RD)</i></p>	<p>È stato chiesto di esercitare la discrezionalità, trattandosi di operatività diffusa in Italia.</p> <p>Sono stati anche richiesti chiarimenti sugli elementi di identificazione della fattispecie in oggetto.</p>	<b>No</b>	<p>Si è dell’avviso che le fattispecie identificate dall’articolo in esame non siano rilevanti per l’ordinamento italiano. Esse appaiono riferibili a modelli operativi connotati dall’utilizzo del risparmio privato per il finanziamento di progetti di interesse pubblico diffusi in alcuni paesi dell’Unione (cc.dd. modelli “pass through”), allo stato non direttamente riconducibili a specifiche tipologie di operatività presenti nell’ordinamento italiano.</p> <p>Nel corso della consultazione non sono peraltro emersi elementi sufficienti a riconsiderare la posizione espressa.</p> <p>Resta ovviamente ferma la possibilità di rivedere l’esercizio della discrezionalità in esame qualora modelli operativi che rispettino le condizioni in parola dovessero svilupparsi e fossero sottoposti all’attenzione della Banca d’Italia.</p>
<p><i>Deroga al cap sugli afflussi per banche specializzate</i></p> <p><i>(Art. 33, parr. 3 e 4 RD)</i></p>	<p>Considerata la complementarità delle attività di finanziamento per l’acquisizione di veicoli a motore, leasing, factoring e credito al consumo, è stato chiesto se il superamento della soglia dell’80% prevista dalla normativa possa essere verificato sommando tutte le attività di cui ai commi 3 e 4.</p> <p>In caso di risposta affermativa,</p>	<b>In parte</b>	<p>L’interpretazione proposta non appare in linea con il dettato dall’art. 33 parr. 3 e 4 del Regolamento delegato. Peraltro, la questione interpretativa è all’attenzione delle istituzioni comunitarie; si fa pertanto riserva di tornare in argomento qualora dovesse formarsi un orientamento in senso diverso.</p> <p>Non appare inoltre in linea con le previsioni del Regolamento l’applicazione a tutti gli afflussi rivenienti da detta attività di un <i>cap</i> del 90%.</p>

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO  
DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
	si chiede se in tale caso debba essere applicato, anziché un’esenzione piena, un <i>cap</i> del 90%.		
	È stato chiesto di chiarire se il superamento della soglia dell’80% ai fini dell’applicazione del <i>cap</i> sugli afflussi possa essere verificato con riferimento all’ammontare delle attività verso la clientela (al netto di rapporti infragruppo e partecipazioni) e non al totale dell’attivo di bilancio .	<b>Chiarimento</b>	L’interpretazione proposta non risulta in linea con il testo dell’art. 33, par. 5, lett. b) del Regolamento, che richiede esplicitamente che le attività in questione superino l’80% del “bilancio totale”.
<b><i>Requisito in materia di LCR – Mantenimento o introduzione di disposizioni nazionali (Art. 38, par. 2 RD)</i></b>	È stata condivisa l’intenzione di non esercitare la discrezionalità.	<b>Si</b>	Nessuna modifica
<b><i>Requisito in materia di LCR –</i></b>	È stata condivisa l’intenzione di	<b>Si</b>	Nessuna modifica.

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) N. 61/2015 E N. 62/2015 – ESERCIZIO  
DELLE DISCREZIONALITA’  
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 – REQUISITO DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’</b>			
<i>Phase-in</i>	non esercitare la discrezionalità che consente l'applicazione di una percentuale di LCR più alta rispetto a quella prevista dall'art. 460 del CRR nel corso del periodo transitorio.		
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 62/2015 – COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA</b>			
<i>Trattamento preferenziale delle esposizioni infragruppo (Art. 1, par. 1)</i>	È stata condivisa l'intenzione di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria su base individuale le esposizioni nei confronti dei soggetti aventi sede nello stesso Stato membro e appartenenti al medesimo gruppo, quando beneficiano del trattamento preferenziale ai fini del rischio di credito.	<b>Si</b>	Nessuna modifica.
<i>Esclusione delle esposizioni verso un organismo del settore pubblico (Art. 1, par. 1)</i>	È stata condivisa l'intenzione di non esercitare la discrezionalità.	<b>Si</b>	Nessuna modifica.